

Roma, 21 aprile 2021



00199 ROMA
Via San Crescenzano,25
Tel. 06/865081
Medici. 06 86508550
e-mail :medici@uilfpl.it
Fax 06/86508535
www.uilfpl.it
e-mail: info@uilfpl.it

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE AREE CONTRATTUALI MEDICA E VETERINARIA

COMUNICATO STAMPA

LEGGE 104 APPLICAZIONE NELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

L'assistenza ai disabili è un tema molto delicato e che interessa numerosi lavoratori, anche nella Specialistica Ambulatoriale. Per questo riteniamo utile un approfondimento in merito, anche alla luce dell'ultimo scambio di note tra la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) e la nostra organizzazione.

Non v'è dubbio che l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 31 marzo 2020 sia migliore su molti aspetti che riguardano l'assistenza ai disabili, rispetto al vecchio ACN del 2015. Il nuovo ACN dà la possibilità agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti portatori di *handicap*, non solo di fruire dei permessi accordati nella per la Legge 104, ma di scegliere anche la sede di lavoro più vicina alla residenza.

Purtroppo, l'infausta decisione di permanere nella fruizione dei permessi solo ed esclusivamente per giornate intere in proporzione all'orario settimanale e non in ragione del fabbisogno orario degli aventi diritto, comporta una difficile applicazione dei permessi retribuiti.

L'applicazione pedissequa dell'art. 34 comma 7 potrebbe inoltre portare a una interpretazione errata da parte dell'amministrazione di qualche Azienda Sanitaria. Il comma 7 dell'art. 32 dell'ACN del 31 marzo 2020 recita: "*I permessi sono da fruire per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale*". Pur se il criterio da applicare restasse quello della mera proporzione, resterebbe aperta la questione se agli specialisti, veterinari e professionisti che prestano servizio per meno di 13 ore settimanali non spetti neppure un giorno, oppure il diritto abbia a sorgere alla prima ora di servizio (e così avanti per le altre proporzioni).

Crediamo che, al di là di ogni pur necessaria competenza giuridica, basterebbe un pizzico di buon senso per poter affermare che **un lavoratore non possa essere privato del tutto di un diritto solo in base al conteggio delle ore di lavoro che egli svolge nella settimana. Finora, del resto, tutte le interpretazioni**

giurisdizionali della legge 104 sono avvenute in senso estensivo, a tutela delle persone diversamente abili.

Da questo punto di vista, perciò, risulta *quasi* scontato, per quanto assolutamente apprezzabile, il riconoscimento da parte della SISAC (nota del 23/06/20) agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di un minimo di 1 giorno di permesso ex Legge 104, indipendentemente dal numero di ore settimanali svolte.

Malgrado l'impegno comune, la nota in questione non risolve le disparità tra sanitari con lo stesso numero di ore, ma distribuite in modo diverso su diverse Aziende, come si è già evidenziato nella lettera inviata dallo scrivente proprio alla Sisac il 26 marzo scorso.

Ma è pure indubbio che è sotto i nostri occhi una soluzione che salvaguarda, senza alcuna disparità di trattamento, il diritto di tutti i lavoratori.

E, cioè, permettere una fruizione dei permessi non in giornate lavorative intere ma in ore, proporzionate alle ore di incarico. Solo in questo modo si garantirebbe un minimo di ore a tutti e una più equa distribuzione dei permessi. Visto che un lavoratore "massimalista" ha mediamente dai 5 ai 7 ingressi settimanali, si potrebbe calcolare il numero di ore corrispondenti ai 3 giorni, stimandole a 19 ore, cioè pari alla metà delle giornate lavorative e perciò alla metà delle 38 ore. In seguito, si riproporzionerebbe il numero di ore di permesso in base alle ore svolte settimanalmente.

Questa soluzione ha tutti i vantaggi e nessuna criticità:

- 1) Consente la fruizione in proporzione al lavoro effettivamente svolto, e non penalizza perciò i lavoratori.
- 2) Assicura le aziende che non ci saranno sperequazioni – come per esempio fruire il giorno di permesso nella giornata con maggior numero di ore di incarico.
- 3) Risolve, in radice, la questione degli incarichi in più aziende diverse, dato che per ciascuna azienda sono fruiti i permessi secondo i rispettivi orari.

L'aver lasciato invariata, negli Accordi Collettivi scorsi, la modalità di fruizione dei permessi, non può essere certo una motivazione valida per non procedere ad una modifica del dettato negoziale.

Certo, siamo consapevoli che per poter attuare tale modifica contrattuale, si rende necessaria la riapertura del tavolo di contrattazione nazionale. **Proprio per questo, la UIL FPL auspica e propone alle altre Organizzazioni Sindacali firmatarie il contratto nazionale della Specialistica Ambulatoriale di riaprire il tavolo di contrattazione in SiSAC, per procedere rapidamente alla modifica del comma 7 dell'articolo 32 dell'ACN del 31 marzo 2020.**

Il Responsabile Nazionale Uil Fpl Specialistica Ambulatoriale

f.to Pier Luigi Patrono